

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI CODICE
OPERA 21097 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO BISERINI DI PIAZZA
HORTIS N. 4

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 2068/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori Codice opera 21097 - Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis n. 4.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Trieste. codice NUTS ITH44.

CUP F99J21009320002

CIG BCC4A5FCCE

Il Responsabile unico del progetto è l'arch. Barbara Gentilini barbara.gentilini@comune.trieste.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.trieste.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la

par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
 - b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) il patto di integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla PAD <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 29 settembre 2026 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 3 ottobre 2026 ovvero sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

CPV: 45454100-5 Lavori di restauro

Codice ATECO 43.99.02 interventi su siti ed edifici storici e archeologici

CAM 2022-DM 5/8/2024.

Euro 7.960.584,87 interamente a misura + Euro 245.179,30 per oneri di sicurezza per complessivi

Euro 8.205.764,17 + IVA.

Categoria	Lavori	Sicurezza	Lavori + sicurezza	Manodopera	Incidenza %	Categoria %
OG2 (P)	€ 6.022.649,88	€ 185.492,54	€ 6.208.142,42	€ 1.773.373,14	29,445%	75,66%
OG11 (S)	€ 1.937.934,99	€ 59.686,76	€ 1.997.621,75	€ 293.202,07	15,130%	24,34%
	€ 7.960.584,87	€ 245.179,30	€ 8.205.764,17	€ 2.066.575,21	25,960	

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il CCNL SETTORE EDILIZIA-INDUSTRIA CODICE F018 PER L'EDILIZIA DELLE PMI.

L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta anche i codici equivalenti individuati con le sigle F012 per imprese industriali e cooperative oppure F015 per l'edilizia artigiana, previa presentazione di una dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL per garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Quindi in tal caso, prima dell'aggiudicazione della stessa, l'operatore economico dovrà fornire alla Stazione appaltante tale dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La dichiarazione sarà verificata dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 58 comma 5 del codice, l'appalto dei lavori di cui al presente CSA non è suddivisibile in più lotti in ragione della destinazione d'uso dell'edificio e della finalità di rendere agibili alcuni piani di esso, della specificità delle lavorazioni (interconnesse e sovrapposte) e della modalità di finanziamento pubblico (contributo regionale) cui accede.

3.1. DURATA

600 (seicento) giorni dalla data di consegna dei lavori.

3.2. REVISIONE PREZZI

Tutte le lavorazioni sono contabilizzate utilizzando il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2025, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 689 di data 27.06.2025, in quanto prezzario vigente al momento dell'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice Appalti.

Il Capitolato speciale d'appalto prevede la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e quindi al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva richiamate dall'art. 60 comma 2 del Codice, verranno applicate le clausole di revisione prezzi utilizzando, ai sensi dell'art. 60 comma 3, gli indici sintetici di cui al comma 4-quater sulla base delle TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve

obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Inesistenza cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 31.03.2023 n° 36; Iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

OG 2 classifica VI. La categoria prevalente OG 2 è sub appaltabile nel limite del 49,99 %
OG 11 classifica IV. La categoria scorporabile OG 11 è interamente sub appaltabile.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.2.. richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi

dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Come previsto dall'art. 132, c.2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica l'istituto dell'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

OG 2 classifica VI. La categoria prevalente OG 2 è sub appaltabile nel limite del 49,99 %

OG 11 classifica IV. La categoria scorporabile OG 11 è interamente sub appaltabile.

Il subappalto a cascata è vietato ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 per tutti i lavori compresi nella categoria OG2.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al D.Lgs n. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna dovranno produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore, se occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, ma non oltre cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023, nonché la certificazione e la relazione di cui all'art. 1, comma 3 del citato allegato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 164.115,28, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 giorni* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui alla precedente lettera a) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. - Riduzione del 20 % cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a). b) e c) in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#) al D. lgs. n. 36/2023.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo. Si evidenzia comunque che anche in caso di mancata visita dei luoghi, tutte le circostanze locali si presumono perfettamente note e accettate dall'operatore economico, escludendo qualsiasi successiva contestazione o richiesta di indennizzo in sede di esecuzione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 9 ottobre 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1..

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può

effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 6) l'ulteriore documentazione prevista nel presente disciplinare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda allegato sub Modello_A (Domanda di partecipazione) e sub modello Modello_A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.lgs n. 36/2023). In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.A2.

E' possibile presentare le anzidette dichiarazioni da parte del legale rappresentante dell'operatore economico anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.lgs. 36/2023 a condizione che vengano indicati espressamente i nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa come da sub modello Modello_A1_cumulativo.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che

riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i

requisiti, attestante:

a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

▪ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

▪ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

▪ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione:

1) una Relazione sintetica del criterio di valutazione A1 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima

di 6 (sei) facciate A4 riportante:

- l'oggetto dell'intervento, luogo dell'intervento ed il numero di destinatari finali/occupanti massimo previsto;
- il valore dei soli lavori realizzati sulla base del progetto esecutivo;
- la descrizione del progetto con un capitolo dedicato a tutti i seguenti aspetti (attinenti a quello di interesse): architettonico/conservativo (con esplicitazione dei confronti intervenuti con la locale Soprintendenza e degli esiti dei confronti), strutturale/antisismico, impiantistico (declinato in meccanico, elettrico, antincendio, idrico-sanitario, climatizzazione invernale-estiva), abbattimento barriere architettoniche, e come gli obiettivi progettuali sono stati raggiunti;
- il nominativo e contatti del committente (ente pubblico o privato);
- la data di approvazione del progetto esecutivo (se approvazione pubblica) o la delibera di approvazione del CdA/titolo abilitativo edilizio (se intervento privato);
- la data di consegna/inizio dei lavori (tanto per l'ambito pubblico quanto per l'ambito privato);
- la data del collaudo tecnico amministrativo (o del Certificato di Regolare Esecuzione);

E' richiesta altresì la documentazione inerente l'ottenuta SCIA antincendio riportante le attività ai sensi del DPR 151/2011 e gli occupanti autorizzati che non è computata nel limite dimensionale sopra indicato.

Non saranno valutati interventi non approvati, non muniti di titolo abilitativo edilizio rilasciato, efficace e valido, e non concretamente realizzati (privi della dichiarazione di fine lavori, del collaudo tecnico amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione e della SCIA antincendio).

2) una Relazione sintetica del criterio di valutazione A.2 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 6 (sei) facciate A4 riportante: la descrizione dei termini di paragone tra l'edificio prescelto dall'Offerente (il medesimo di cui al criterio A.1) e quello oggetto di intervento declinati nei punti 1) pertinenza, 2) analogia, 3) omogeneità descritti al sub-elemento A.2.

3) una Relazione sintetica del criterio di valutazione A.3 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 4 (quattro) facciate A4 che illustri il grado di coinvolgimento dell'offerente (e degli operatori economici presenti all'interno dell'offerente in forma aggregata) nella realizzazione dell'intervento eseguito di cui ai punti sub A.1 e sub A.2, privilegiando nell'ordine il coinvolgimento complessivo, la percentuale di esecuzione assunta a suo tempo, gli aspetti ritenuti sfidanti che hanno portato alla accettazione ed alla realizzazione della commessa, la conclusione favorevole del contratto senza contenzioso nel quale l'offerente sia stato soccombente. La relazione sintetica deve indicare in modo esplicito gli Operatori Economici che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento (sia quelli presenti eventualmente nel raggruppamento sia quelli partecipanti in modalità di subappalto) con il rispettivo grado di partecipazione, descrivendo i lavori eseguiti da ciascuno (con sintetica descrizione dei lavori svolti, della attribuzione alla qualifica SOA) ed in quale misura (importi) rispondendo al sintetico quesito "chi ha fatto cosa".

4) una Relazione sintetica del criterio di valutazione B.1 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 3 (tre) facciate A4 che illustri le modalità con cui l'Offerente intende affrontare e svolgere i diversi adempimenti, anche legati a tematiche e problematiche procedurali e di avanzamento che l'Offerente ritenga di individuare per il caso specifico e che ritenga significativi per le finalità da perseguire con riferimento ai rapporti:

- a) con la Stazione Appaltante e con gli organi di quest'ultima, con gli Enti Sovraordinati (Mibact, VV.FF., etc...) e con gli Enti titolari di potere di sorveglianza o di verifica;

- b) con la cittadinanza (per gli aspetti legati allo sviluppo del cantiere ed a possibili problematiche di rumore ed inquinamento);
- c) con i fruitori dell'opera finale che per buona parte del cantiere – come meglio precisato nel CSA e nel Cronoprogramma - continueranno ad utilizzare porzioni dello stabile (intersezioni in particolari momenti del cantiere legati a “switch” nel passaggio da aree utilizzate funzionalmente ad aree di cantiere).

5) una Relazione sintetica del criterio di valutazione B.2 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 4 (quattro) facciate A4 se del caso anche arricchita di elaborati grafici esplicativi, che illustri le misure di sicurezza dei lavoratori in cantiere e di altri terzi (fruitori dei servizi bibliotecari – emeroteca, e del Museo LETS) potenzialmente coinvolti, migliorative ed integrative rispetto a quelle proposte nel PSC posto a base di gara. Particolare attenzione dovrà essere posta alla uscita di sicurezza del Museo LETS verso la chiostrina interna a ridosso della chiesetta confinante con l'edificio oggetto di intervento ed a come gli aspetti di sicurezza (per lavoratori e terzi) si declineranno nel momento in cui il LETS continuerà a rimanere attivo per l'utenza con il cantiere operativo nella maggior parte dell'edificio.

6) Offerta di Gestione Informativa (Allegato I.9 del D.Lgs.36/2026) di cui ai criteri di valutazione B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7 descritti al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 20 (venti) facciate A4 (escluse le tabelle di riscontro), predisposta sulla base e con la struttura del Capitolato Informativo.

Sub. B.3: Valutazione della capacità di gestione informativa dell'OE, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.1.1-3.1.2-3.1.3 del Capitolato Informativo.

Sub. B.4: Valutazione di quanto proposto in termini di 4D e 5D, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 2.1.10, 3.9 e Allegato 2 del Capitolato Informativo.

Sub. B.5: Valutazione di quanto proposto in termini di coordinamento con i subappaltatori e sub affidatari, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.1.1e 3.1.2 del Capitolato Informativo.

Sub. B.6: Valutazione di quanto proposto in termini di organizzazione del modello digitale con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 1.6 e Allegato 3 del Capitolato Informativo.

Sub. B.7: Valutazione di quanto proposto in termini di 6D con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.9.1. e Allegato 3 del Capitolato Informativo.

7) una Relazione metodologica del criterio di valutazione C.1 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 2 (due) facciate A4 che illustri le modalità di svolgimento dell'intervento con particolare riguardo al fatto di operare in contesto di centro storico cittadino, in prossimità di un istituto scolastico attivo e di un parco pubblico, in adiacenza ad una chiesa e con porzioni dell'edificio (emeroteca e museo LETS) in funzione per buona parte del cantiere, garantendo al meglio la continuità con le diverse fasi operative comprese e previste nell'appalto complessivo, tenendo conto anche dei vincoli ambientali e monumentali.

8) una Relazione illustrativa del criterio di valutazione C.2 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 2 (due) facciate A4 della adozione delle più efficienti misure per la riduzione, fino al possibile azzeramento, delle emissioni nocive, sia in termini di rumori molesti, sia di vibrazioni, sia di polveri, acque usate, oli esausti e altre possibili fonti inquinanti derivanti dalle lavorazioni, rifiuti o residui da demolizione da allontanare, i più efficienti sistemi di pulizia delle aree e delle strade interessate dai movimenti dei mezzi di cantiere.

9) una Relazione illustrativa del criterio di valutazione C.3 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 2 (due) facciate A4 della adozione delle più efficienti soluzioni per la compatibilità dell'attività di cantiere con le attività urbane del contesto e limitrofe (parco pubblico, scuola, residenza cittadina, chiesa) compresa la minimizzazione delle interferenze con la viabilità sia carrabile che pedonale; le più efficienti e tempestive misure per rimediare ad eventuali lesioni/interruzioni ai percorsi carrai e pedonali coinvolti e alle proprietà di eventuali terzi adiacenti esterni.

10) una Relazione illustrativa del criterio di valutazione D.1 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 4 (quattro) facciate A4 che espliciti le modalità di applicazione dei CAM 2022 di cui al DM 05/08/2024, in particolare modo ai prodotti da costruzione ed al personale di cantiere. L'Offerente può scegliere di estendere la relazione anche ad altri paragrafi che ritenga particolarmente significativi per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente gara.

11) una Relazione illustrativa del criterio di valutazione D.2 descritto al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 4 (quattro) facciate A4 che illustri l'utilizzo di mezzi di cantiere ad alta efficienza motoristica nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - Circolare del MEF n.33 del 13/10/2022) declinato dalle opere PNRR.

Sarà valutato positivamente l'utilizzo di mezzi d'opera a bassa emissioni acustiche, di automezzi ecologici con standard di emissione non inferiori a "Euro 6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano) o comunque utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery) e nel rispetto del principio del DNSH.

Dovrà essere indicato il numero di veicoli e attrezzature con tali caratteristiche solo se di proprietà dell'operatore economico o in disponibilità esclusiva dello stesso (quali leasing o altro, escluso il noleggio a breve termine). Il punteggio verrà attribuito solo se verrà allegata idonea documentazione attestante la proprietà e/o disponibilità esclusiva. L'operatore economico dovrà impegnarsi ad utilizzare tali mezzi nel cantiere per l'esecuzione delle opere in oggetto per tutta la durata ed in base alle necessità dello stesso. L'indicazione dei veicoli e delle attrezzature (numero di veicoli, targhe e matricole) nella relazione assumerà, in caso di aggiudicazione, valore di elemento contrattuale. Si chiede di esplicitare quali mezzi saranno utilizzati e per quali lavorazioni.

12) una Relazione descrittiva dei criteri di valutazione E.1, E.2, E.3, E.4 ed E.5 descritti al successivo paragrafo 18.1, utilizzando il font Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola con una lunghezza massima di 2 (due) facciate A4 che illustri i requisiti in capo all'impresa **con allegate le certificazioni ottenute, citate ed in corso di validità, con evidenza di data ed Ente/Società erogante.**

Per quanto attiene al punto E.2 verrà valutata solamente la certificazione di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

NOTA BENE - L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella PAD l'offerta economica compilata e sottoscritta come da modello.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1., deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara di Euro 7.960.584,87 al netto quindi degli oneri per la sicurezza;

2. una dichiarazione esplicativa, contenente l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, e gli elementi utili per determinare il costo della manodopera (CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e complessivo) ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che gli oneri aziendali in materia di sicurezza che si chiede di indicare riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza da rischi interferenziali riconosciuti da questa Amministrazione nella misura complessiva di Euro 245.179,30.

3. **(EVENTUALE)** la dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato, qualora esso sia diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, redatta secondo il modello "dichiarazione_equivalenza_CCNL".

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il ribasso percentuale è espresso in cifre e in lettere fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa, inoltre, che, in caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi di valutazione sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi come segue:

ELEMENTI (E SUB-ELEMENTI)		punteggio max	max punti D	punti T
ELEMENTO A: Professionalità ed adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo. Per intervento analogo si intende un intervento di riqualificazione <u>su</u> immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. destinato a biblioteca eseguito dall'Offerente		26		
A.1	Rilevanza dell'intervento rispetto agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista conservativo monumentale, strutturale, tecnico impiantistico ed ingegneristico in funzione della destinazione d'uso		11	
A.2	Grado di pertinenza, analogia, omogeneità dell'intervento eseguito – anche con riferimento all'epoca di realizzazione dell'intervento - rispetto all'intervento oggetto di affidamento		7	
A.3	Livello di connessione e coinvolgimento dell'Offerente nella realizzazione dell'opera presentata		8	
ELEMENTO B: Modalità di esecuzione del contratto anche con riferimento agli aspetti BIM		25		
B.1	Gestione dei rapporti contrattuali		3	
B.2	Misure di sicurezza dei lavoratori e degli utenti		2	
B.3	BIM: Capacità di gestione informativa dell'OE		4	
B.4	BIM: Ottimizzazione del passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva (lettera l), art.12, Allegato I.9 al D.Lgs. 36/23)		4	
B.5	BIM: incremento delle condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa (lettera o), art.12, Allegato I.9 al D.Lgs. 36/23)		4	
B.6	BIM: Modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi (lettera p), art.12, Allegato I.9 al D.Lgs. 36/23)		4	
B.7	BIM: Dotazione, al termine dei lavori ed a collaudo, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento del cespite dell'opera e delle attività a		4	

	esso connesse ((lettera q), art.12, Allegato I.9 al D.Lgs. 36/23))			
ELEMENTI (E SUB-ELEMENTI)		punteggio max	max punti D	punti T
ELEMENTO C: Gestione dei lavori ed organizzazione del cantiere e delle lavorazioni		12		
C.1	Relazione metodologica		4	
C.2	Minimizzazione delle emissioni inquinanti nel cantiere		4	
C.3	Soluzioni gestionali implementate dall'operatore economico nell'esecuzione dei lavori		4	
ELEMENTO D: aspetti ambientali, di ecosostenibilità e qualità dei materiali		10		
D.1	Modalità di applicazione dei CAM, loro ampliamento ed integrazione.		5	
D.2	Utilizzo mezzi di cantiere ad alta efficienza motoristica (Euro 6)		5	
ELEMENTO E: Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione Europea		07		
E.1	Certificazione di qualità ambientale serie UNI EN ISO 14001:2015 e/o EMAS			01
E.2	Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere (comprovata dal possesso di certificazione di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022)			02
E.3	Certificazione per la prevenzione della corruzione serie UNI ISO 37001:2016			01
E.4	Certificazione sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e/o ISO 45001:2018			01
E.5	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000: 2014 o equivalente.			02

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi che possono essere attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per ogni criterio, il punteggio massimo ottenibile è dato dalla somma dei punti D e dei punti T.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo discrezionale e tabellare dei quali è composta, suddivisa in sub-elementi, elencati al successivo paragrafo, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta di cui all'apposito punto del Bando ed è basata sui criteri descritti nel seguito.

SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO A: Professionalità ed adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo. Per intervento analogo si intende un intervento eseguito dall'Offerente di riqualificazione su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. destinato a biblioteca.

L'appalto inerisce lavori rientranti in ambito di applicazione del Codice Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con parere rimesso alla competente Soprintendenza, per cui il cosiddetto "Background" ovvero la possibilità di dimostrare l'avvenuta esecuzione di interventi analoghi interessa ed investe la valutazione della professionalità e dell'adeguatezza della preparazione a condurre un intervento simile.

Il presente elemento si articola in tre sub-elementi, che dovranno essere sviluppati guardando sempre e solo all'unico intervento scelto per la presentazione con riferimento alle caratteristiche e contenuti architettonici, tecnico-strutturali, impiantistici (in particolare modo impianti antincendio, elettrici, meccanici) che riguardino esclusivamente il predetto intervento.

Analogamente, lo staff che ha seguito la esecuzione dell'opera (staff di progettisti, strutturisti, impiantisti, restauratori dediti a risolvere tanto aspetti progettuali di dettaglio in c.o. quanto a seguire la Direzione Lavori sul cantiere) nonché le professionalità, le risorse umane (direttore tecnico di cantiere, operatori di cantiere, addetto amministrativo dedicato alla commessa, operatore interno all'impresa o consulente esterno per gli aspetti BIM, etc...) e strumentali, comprese le relative descrizioni, sono solo quelle utilizzate per la realizzazione dell'intervento prescelto.

Sub. A.1: La rilevanza dell'intervento eseguito in ambito vincolato, valutata nel complesso, rispetto agli obiettivi perseguiti dall'intervento in affidamento, sotto i diversi profili tecnici, economici, prestazionali e specialmente monumentale da confrontarsi nella fase esecutiva con la locale Soprintendenza in relazione alla destinazione d'uso per le parti interessate.

La commissione valuterà la rilevanza dell'intervento eseguito in edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, destinato a biblioteca/emeroteca/raccolta libraria e situato in ambito di Centro Storico. L'intervento proposto dall'offerente può essere stato eseguito per committenza pubblica o privata, in ogni caso basato su progetto esecutivo.

Verranno valutati:

- la collocazione dell'intervento (centro storico, presenza di limiti all'operatività di cantiere e come questi sono stati superati, l'entità finanziaria dell'intervento);

- l'approccio progettuale riferito a tutti i seguenti aspetti (attinenti a quello di interesse): architettonico/conservativo (con esplicitazione dei confronti intervenuti con la locale Soprintendenza e degli esiti dei confronti), strutturale/antisismico, impiantistico (declinato in meccanico, elettrico, antincendio, idrico-sanitario, climatizzazione invernale-estiva), abbattimento barriere architettoniche e come gli obiettivi progettuali sono stati raggiunti;

- l'approccio tenuto nei confronti degli aspetti antincendio (sviluppato per tutto l'intervento o solo per parti e come quelle non trattate sono state gestite) e se e come è stata raggiunta la agibilità antincendio dell'edificio proposto (attività certificate dalla SCIA elencate come da DPR 151/2011 e s.m.i.) con allegazione documentale a riprova del risultato ed indicazione del numero di occupanti permesso dalla SCIA ai fini antincendio);

- l'approccio tenuto nei confronti degli aspetti elettrici (eventuale presenza di cabina di trasformazione nel contesto dell'edificio proposto).

Sub. A.2: Il più elevato grado, nell'ordine, di omogeneità, pertinenza o similitudine dell'intervento

realizzato e proposto rispetto all'intervento oggetto di affidamento, anche sotto l'aspetto della molteplicità della tipologia delle singole componenti dell'intervento (categorie SOA e destinazioni funzionali) e sotto l'aspetto della rilevanza economica (valore economico dell'intervento presentato) e dimensionale (metri quadri, metri cubi, presenza di corti interne, somiglianza edilizia “edificio quartiere”). Verrà valutata dalla commissione anche la distanza temporale tra l'esecuzione dell'intervento proposto e quello oggetto di affidamento con la finalità di esaminare l'applicabilità della normativa vigente all'epoca e quella attuale nonché le tecniche di realizzazione; verrà privilegiato l'intervento più recente.

La commissione valuterà il più elevato grado (nell'ordine) di:

1) pertinenza (intesa come attinenza delle categorie SOA e delle classifiche necessarie per l'intervento proposto in relazione a quelle dell'intervento oggetto di affidamento e come rilevanza della distanza temporale tra l'esecuzione dell'intervento proposto e quello oggetto di affidamento sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche adottate; verrà premiata la maggiore vicinanza temporale);

2) analogia (intesa come similitudine della complessità dell'intervento proposto così declinata:

2.1 presenza contemporanea, nell'immobile proposto, di plurime funzioni (emeroteca, bar/ristoro, sale lettura, sale espositive, sale contenenti scaffali compattabili, uffici, sale riunioni, locali tecnici, cabine elettriche, vani scale, scale di emergenza, etc....);

2.2 necessità di mantenere aperte al pubblico alcune aree durante la esecuzione dei lavori e modalità di gestione della compresenza “funzione attiva/cantiere” con riferimento in particolare alla modalità di assicurare le vie di esodo del pubblico per la porzione funzionante;

2.3 necessità di proteggere/tutelare/salvaguardare alcune aree dell'edificio che sono sottratte ai lavori in quanto oggetto di precedente restauro (pavimenti, decori, arredi), che rientrano però nel volume oggetto complessivamente da riqualificare e non possono essere scisse fisicamente dalle aree oggetto di intervento.

3) omogeneità (intesa come volume del fabbricato non completamente interessato da lavori e come la soluzione dal punto di vista antincendio è stata sviluppata per assicurare la agibilità antincendio alla porzione dell'edificio che verrà riqualificata e resa agibile; come superficie di intervento in mq, come posizionamento – es. “edificio quartiere” -), tenendo conto che l'oggetto dei lavori di cui al presente bando ha un volume complessivo di circa 38.500 mc (8.900 mq), di cui 18.600 mc (4.660 mq) interessati da lavori;

Sub. A.3: Il più elevato grado di coinvolgimento dell'offerente (e degli operatori economici presenti all'interno dell'offerente in forma aggregata), nella realizzazione dell'intervento eseguito di cui ai punti sub A.1 e sub A.2, privilegiando nell'ordine il coinvolgimento complessivo, la percentuale di esecuzione assunta a suo tempo, la conclusione favorevole del contratto senza contenzioso nel quale l'offerente sia stato soccombente.

GLI ELEMENTI B, C, D, ED E riguardano invece cosa e come si attuerà il futuro contratto di appalto dei lavori; questi elementi ed i relativi sub-elementi riguardano esclusivamente le obbligazioni da adempiere e le prestazioni da svolgere in caso di aggiudicazione, per cui assumono valenza contrattuale e sono illustrati mediante elaborati grafici e relazioni articolate in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, ove l'Offerente ne descrive il contenuto, in base al proprio apprezzamento scientifico.

ELEMENTO B: Modalità di esecuzione del contratto.

Sub. B.1: le più efficienti misure per il mantenimento dei rapporti con gli organi della Stazione Appaltante o da questa incaricati, nonché con il pubblico inteso sia come generalità dei cittadini

(abitanti circostanti, utenza scolastica circostante) che come utenza dell'opera (emeroteca, Museo LETS), anche mediante mezzi con accesso telematico.

Sub. B.2: le più efficienti misure di sicurezza adottate, ulteriori rispetto a quelle previste nella documentazione a base di gara, con riferimento sia alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere che alla sicurezza dei frequentatori dell'ambiente o contesto bibliotecario e/o museale (utenti della emeroteca e del museo LETS) che possono essere indirettamente o incidentalmente coinvolti.

Sub. B.3: Valutazione della capacità di gestione informativa dell'OE, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.1.1-3.1.2-3.1.3 del Capitolato Informativo.

Sub. B.4: Valutazione di quanto proposto in termini di 4D e 5D, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 2.1.10, 3.9 e Allegato 2 del Capitolato Informativo.

Sub. B.5: Valutazione di quanto proposto in termini di coordinamento con i subappaltatori e sub affidatari, con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.1.1e 3.1.2 del Capitolato Informativo.

Sub. B.6: Valutazione di quanto proposto in termini di organizzazione del modello digitale con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 1.6 e Allegato 3 del Capitolato Informativo.

Sub. B.7: Valutazione di quanto proposto in termini di 6D con specifico riferimento a quanto richiesto all'OE ai punti 3.9.1. e Allegato 3 del Capitolato Informativo.

ELEMENTO C: Gestione dei lavori ed organizzazione del cantiere e delle lavorazioni

Sub. C.1: Relazione metodologica che illustri le modalità di svolgimento dell'intervento con particolare riguardo al fatto di operare in contesto di centro storico cittadino, in prossimità di un istituto scolastico attivo e di un parco pubblico, in adiacenza ad una chiesa e con porzioni dell'edificio (emeroteca e museo LETS) in funzione per buona parte del cantiere, garantendo al meglio la continuità con le diverse fasi operative comprese e previste nell'appalto complessivo, tenendo conto anche dei vincoli ambientali e monumentali;

Sub. C.2: Le più efficienti misure per la riduzione, fino al possibile azzeramento, delle emissioni nocive, sia in termini di rumori molesti, sia di vibrazioni, sia di polveri, acque usate, oli esausti e altre possibili fonti inquinanti derivanti dalle lavorazioni, rifiuti o residui da demolizione da allontanare, i più efficienti sistemi di pulizia delle aree e delle strade interessate dai movimenti dei mezzi di cantiere.

Sub. C.3: Le più efficienti soluzioni per la compatibilità dell'attività di cantiere con le attività urbane del contesto e limitrofe (parco pubblico, scuola, residenza cittadina, chiesa) compresa la minimizzazione delle interferenze con la viabilità sia carrabile che pedonale; le più efficienti e tempestive misure per rimediare ad eventuali lesioni/interruzioni ai percorsi carrai e pedonali coinvolti e alle proprietà di eventuali terzi adiacenti esterni.

ELEMENTO D: aspetti ambientali, di ecosostenibilità e qualità dei materiali

Sub. D.1: Le più corrette, complete, efficienti e prestazionali modalità e misure messe in atto ai fini dell'applicazione dei CAM 2022-DM 5/8/2024 – (N.B. *previgente regime applicato ricorrendo la duplice condizione: 1)della validazione del progetto esecutivo (lett. b), posti a base di gara, in conformità a quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022; 2)della pubblicazione del bando o dell'invio dell'invito entro tre mesi o dalla validazione del progetto esecutivo (lett. b) "- Riferimento Circolare del MASE del 10/04/2026)* e dell'efficienza energetica.

Sub. D.2: Verrà valutato l'utilizzo di mezzi di cantiere ad alta efficienza motoristica nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - Circolare del MEF n.33 del 13/10/2022) declinato dalle opere PNRR. Sarà valutato positivamente l'utilizzo di mezzi d'opera a bassa emissioni acustiche, di automezzi ecologici con standard di emissione non inferiori a "Euro 6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano) o comunque utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery) e nel rispetto del principio del DNSH. Verrà valutato il numero di veicoli e attrezzature con tali caratteristiche solo se di proprietà dell'operatore economico o in disponibilità esclusiva dello stesso (quali leasing o altro escluso il noleggio a breve termine). Il punteggio verrà attribuito solo se verrà allegata idonea documentazione attestante la proprietà e/o disponibilità esclusiva. L'operatore economico dovrà impegnarsi ad utilizzare tali mezzi nel cantiere per l'esecuzione delle opere in oggetto per tutta la durata ed in base alle necessità dello stesso. Si chiede di specificare quali mezzi saranno utilizzati e per quali lavorazioni.

ELEMENTO E: Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione Europea

Riguarda sia le condizioni attuali (cioè vigenti al momento della presentazione dell'offerta) che quelle sussistenti anche dopo l'aggiudicazione ed in ogni caso fino alla conclusione del contratto (da intendersi perfezionato con il rilascio del collaudo tecnico amministrativo favorevole).

A ciascuno dei sub-elementi di valutazione di cui al criterio E, il punteggio è attribuito:

- a) in misura intera se le certificazioni sono possedute dall'offerente singolo;
- b) nelle forme aggregate, in misura intera se la condizione ricorre per tutti gli Operatori Economici che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno per l'Operatore Economico mandatario o che assume la parte prevalente delle prestazioni;
- c) agli offerenti in forma di consorzio stabile deve ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; se in forma di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricorre per il consorzio.

PRINCIPI GENERALI E CONDIZIONI A PRESIDIO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1) I criteri di cui al precedente paragrafo sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) La valutazione tende a privilegiare le offerte tecniche:
 - maggiormente significative sotto i diversi profili;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi che la compongono;
- b) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'offerta tecnica che costituiscono mera ripetizione o inutile ridondanza dei seguenti aspetti:
 - disciplina legislativa o regolamentare o provvedimenti ANAC o altre autorità a contenuto vincolante senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze e degli impegni dell'offerente;
 - disciplina tecnica prevista dalla documentazione posta a base di gara o che non apportano alcun contributo di miglioramento rispetto a quest'ultima;
- c) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'offerta tecnica che non sono riferiti né connessi ad alcuno degli elementi o dei sub elementi di cui alla Tabella II a prescindere dal valore intrinseco di quanto offerto.

2) Nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le

offerte tecniche che costituiscono un rapporto ottimale di sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione nel senso che:

- a) influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, ridondanti, la cui lunghezza o mole sia reputata idonea dalla commissione giudicatrice ad intralciare o rallentare i propri lavori, senza che ciò contribuisca a chiarire od a migliorare aspetti di comprensione effettivamente meritevoli di trattazione;
- b) al contrario, la combinazione di sintesi, chiarezza espositiva e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, in quanto rende i lavori della commissione giudicatrice più snelli e contemporaneamente maggiormente suscettibili di ponderazione e consapevolezza.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi avviene con la seguente modalità.

I) A ciascuno dei sub elementi di valutazione che costituisce l'elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, è attribuito dalla commissione giudicatrice un valore numerico (coefficiente), compreso tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi) secondo la scala di valori che segue:

VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
Ottimo	Progetto/relazione ben strutturato/a, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto; non è possibile ipotizzare una soluzione migliore	1,00
Buono	Progetto/relazione adeguato/a, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti; la proposta presenta aspetti positivi elevati e risponde bene alle aspettative	0,80
Sufficiente	Progetto/relazione pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento ma con un dettaglio sufficiente; la proposta presenta aspetti positivi ma inferiori a soluzioni ottimali	0,60
Scarso	Progetto/relazione accettabile ma poco strutturato/a (apprezzabile solo in qualche pregio)	0,40
Insufficiente	Progetto/relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a	0,20
Inadeguato	Progetto/relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a o del tutto assente	0,00

II) Terminata la procedura di attribuzione discrezionale e tabellare dei coefficienti a ciascun concorrente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta per l'elemento o sub-elemento preso in considerazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie

provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per quell'elemento o sub-elemento di valutazione (parametrazione di primo livello).

III) All'Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello sopra descritta. Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, ovvero 80, viene effettuata una nuova riparametrazione (riparametrazione di secondo livello) in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, fonda le proprie scelte sulla necessità di ottenere un'offerta tecnica di pregio e apprezzabilmente significativa; in tal caso è assegnato il peso totale dell'offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica.

IV) Clausola di sbarramento: non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione, e pertanto non verrà aperta la busta telematica dell'offerta economica, i concorrenti che, rispetto agli elementi di natura qualitativa indicati nella tabella 2 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica), non raggiungano il punteggio minimo di 40 punti; la verifica del superamento o meno di tale soglia verrà effettuato dalla commissione di gara, subito dopo la riparametrazione del punteggio tecnico (ossia quella effettuata con riferimento al punteggio massimo complessivo di 80 punti previsto per l'offerta tecnica) con le modalità stabilite nel presente documento.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

$$P_i = \text{peso} \times R_i / R_{\max}$$

dove:

- P_i = è il punteggio attribuito al singolo concorrente i -esimo, variabile da 0 (zero) a 20 (venti);
- peso = è il peso previsto per la componente economica (elemento prezzo)
- R_i = è il ribasso percentuale dell'offerta del singolo concorrente i -esimo
- $R_{\max}$ = è il massimo ribasso percentuale offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno offerte superiori all'importo complessivo a base d'asta dell'appalto o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta Tecnica il punteggio ottenuto dall'Offerta Economica.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è quindi dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x =  punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre o cinque membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 9 ottobre alle ore 15:00.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il presidente del seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica qualora essi siano in grado di rivelare il ribasso offerto prima dell'apertura dell'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, verranno considerate anormalmente basse:

- 1) offerte che presentano un costo unitario del personale inferiore alle tabelle ministeriali di

riferimento;

2) offerte che possono ritenersi tali in base ad elementi specifici nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto, tra cui i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108 comma 9 del codice Appalti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato

possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto aumentato del 10% nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale pari al 5 per mille per ciascun giorno di anticipo, fino a un limite massimo pari al 5% (cinque per cento) del medesimo importo.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Trieste, 25 agosto 2026

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)